

MUNICIPIO DI FAVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO IN DATA 24/9/1938=N°284

OGGETTO: Regolamento per la circolazione urbana.

L'anno millenovecentotrentotto (XVI E.F.) il giorno ventiquattro del mese di settembre in Favara, nel Palazzo Municipale e nel suo Gabinetto.

Il Sig.Cav.Uff.Scaduto Mendola Nob.Gaetano nominato Commissario con decreto prefettizio in data 11 gennaio 1937 per l'Amministrazione degli Uffici di questo Comune, con l'assistenza del Segretario degli Uffici della Amministrazione Sig.Mainella Dott.Giuseppe ai termini degli art.53 e seguenti della vigente legge Comunale e Provinciale, ha preso la seguente DELIBERAZIONE:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la prefettizia del 22 Aprile 1937, n°7788 Div.4*, relativa al Regolamento comunale per la circolazione urbana in questo centro.

Vista la nota del Ministero dei Lavori Pubblici Ispettorato della Viabilità in data 30 Giugno 1938 n°689, con la quale si invita questo Comune a provvedere alla formazione del regolamento comunale di circolazione sulla scorta di quello tipo predisposto dal menzionato Ministero.

Vista la deliberazione Commissariale n°65 dell'8 marzo 1938, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 22 Aprile c.a., con la quale questo Comune procedeva alla compilazione e all'adozione del ripetuto regolamento;

Vista la nota del Ministero dei Lavori Pubblici -Ispettorato della Viabilità in data 26 luglio u.s.n°888, con la quale, nel restituire senza la prescritta delegazione il regolamento in oggetto, ha rilevato la necessità che lo stesso venga opportunamente modificato sulla scorta del regolamento tipo, dal quale ultimo devono essere prese soltanto quelle norme che valgono a disciplinare aspetti e contingenze della circolazione che effettivamente si verificano in questo centro, e non già pure quelle che si addiconstrano superflue perché prive di possibilità di pratica attuazione;

Constatata, pertanto, l'opportunità di revocare il sopra ricordato deliberato Commissariale n°65 dell'8 marzo u.s.e di procedere alla approvazione di altro regolamento redatto in conformità della citata ministeriale n°888 del 26 luglio u.s.; Considerato che, per essere state trasportate nel Regolamento in esame, non hanno più ragione di sussistere, e quindi vanno abrogate, le norme relative alla pulizia e transito nelle vie e piazze dell'abitato, contemplate dagli art. 8, 19, 20, 21; 22, 23, 24, 25, 26, e 27 del regolamento di polizia urbana, deliberato da questo Comune il 21 novembre 1931 ed approvato dalla G.P.A. nella seduta del 12 Febbraio 1932;

Visto il T.U. della legge comunale e provinciale;

D E L I B E R A

1°) Abbrogare, come in effetti abroga, e con decorrenza dal giorno in cui andrà in vigore il regolamento di circolazione urbana di cui al presente deliberato, le norme contenute negli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del vigente regolamento di Polizia Urbana deliberato dal Comune il 21 Novembre 1931 ed approvato dalla G.P.A. nella seduta del 5/2/1932.

2°) Revocare, come in effetti revoca, la deliberazione commissariale n°65 del 8 marzo u.s.-approvata dalla G.P.A. nella seduta del 27 aprile c.a.-con la quale venne adottato il precedente regolamento di circolazione urbana non onnato; poi, dal competente Ministero.-

3°) Approvare, in sostituzione di quello di cui al precedente n°2, il seguente regolamento per la circolazione urbana nel Comune di Favara:

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE URBANA

Capo I
NORME GENERALI

risultante dalla allegata planimetria e segnalato sulle vie di accesso alle città con i cartelli di località prescritti dall'ultimo comma dell'art. 23 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.D. 8 dicembre 1933 n° 1740.

Per quanto riguarda l'occupazione delle strade, il presente Regolamento si applica a tutte le strade ed aree di pertinenza del Comune anche se esterne al perimetro suddetto.

Art. 2

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

Autobus in servizio di linea.

Autobus in servizio di noleggio da rimessa.

Autobus in servizio privato

Autovetture in servizio di noleggio da rimessa

Autovetture in servizio pubblico da piazza

Autovetture in servizio privato

Autovetture destinate a soccorsi urgenti. Autotreni.

Autocarri di grande portata

Autocarri di piccola portata

Trattrici stradali

Lecceomobili

Compressori stradali

Mobicicli

Autocarrettezze

Motocarri e motofurgoncini

Velicipidi

Tricicli a pedale

Vetture pubbliche da piazza

Carrozzze a trazione animale

Carri a trazione animale con o senza molle

Furgoni a trazione animale

Carretti a mano con o senza ausilio meccanico

Carrelli accordati alle automobili

I seguenti veicoli entrano nella categoria dei veicoli lenti:

Trattrici stradali

Lecceomobili

Compressori stradali

Carri a trazione animale con o senza molle

Furgoni a trazione animale

Carretti a mano con o senza l'ausilio meccanico, ed in genere tutti quei veicoli che non superano la velocità di chilometri 15 all'ora.

Agli effetti di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono considerati ciclofurgoncini a pedale i veicoli spinti e trainati a pedalata cui sagoma compresa il relativo carico, non superi i metri 1,20 di larghezza ed i m. 2,50 di lunghezza, mentre quelli che superano tali misure sono considerati, agli effetti delle limitazioni e delle norme di viabilità, come carretti a mano.

Art. 3

Denominazioni topografiche stradali - Parte della strada destinata al transito dei veicoli.

Carreggiata stradale. - Parte della strada destinata al transito dei veicoli.

Marciapiede. - Parte della strada, a livello diverse da quello della carreggiata, riservata al transito dei pedoni.

Banchina. - Parte marginale della strada, destinata ai pedoni quando non esistono marciapiedi.

Banchina per cicli. - Parte della strada rialzata e non, rispetto alla carreggiata, destinata ai ciclisti.

Incrocio stradale o crocivia. - Zona stradale comune a due o più strade che si intersciano.

Biforcazione. - Punto nel quale una strada si scinde in due.

Diramazione. - Punto nel quale da una strada si dirama un'altra.

Passaggio a livello. - Zona stradale nella quale s'incrociano, al medesimo livello, una strada ordinaria ed una strada ferrata.

Curva Stradale. - Tratto di strada non rettilineo.

Passo carrabile. - Parte del marciapiede o della banchina raccordata alla carreggiata per l'accesso dei veicoli nelle proprietà laterali.

Zona pedonale. - Parte della carreggiata delimitata da apposite strisce o da altri segni speciali, per l'attraversamento dei pedoni.

Salvagente. - Piattaforma rialzata situata nella carreggiata e destinata ai ripari delle piazze ed alla sosta dei pedoni che debbono attraversare strade e piazze, e ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dalle vetture e dagli autobus.

Spartitraffico. - Linea tracciata ed altri segni speciali appositi sulla carreggiata per delimitare la zona destinata alla circolazione in uno dato senso e quella riservata a particolari categorie di utenti.

Coppa giratoria. - Calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro di incrocio stradale o di un crocevia.

Art. 4

Cartelli indicatori di viabilità

L'autorità Comunale, a mezzo di ordinanze, può emanare divieti e limitazioni di circolazione di carattere particolare per ciascuna via o piazza della città e per determinate categorie di utenti della strada. Tali divieti e limitazioni sono portati a conoscenza degli utenti della strada con cartelli indicatori.

L'autorità Comunale può concedere di volta in volta speciali permessi per casi di accertata necessità, in deroga alle disposizioni di cui sopra.

Le contravvenzioni ai divieti ed alle limitazioni suindicati, quando non rivadono sotto le sanzioni previste dalle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.D. 8 dicembre 1933, n° 1740, sono punite con la pena dell'ammenda da lire venticinque a lire cento.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 10.

CAPO II°

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5

Le disposizioni del presente Capo non sono applicabili alle occupazioni di soste di veicoli, le quali sono disciplinate da speciali norme nei capi che seguono.

Art. 6

Licenza di occupazione di suolo pubblico. Chiunque intenda, ai sensi dell'art. 2 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con Regio decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, fare opere, installazioni di qualunque

er iscritto la licenza della stessa Autorità Comunale.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo, sono infinite, a terline del citato art. 2 delle Norme per la tutela delle strade per la circolazione, con la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 1000, e così nella da L. 100 a L. 200 quando le contravvenzioni siano state commesse senza ostacolo diffida intimata per iscritto dall'Autorità Comunale.

Art. 7

Sospensione e revoca della licenza

In qualsiasi momento l'Autorità Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la licenza di occupazione di strade pubbliche per inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, alle altre vigenti in materia e alle condizioni contenute nella licenza stessa, nonché per ragioni di sicurezza o per altri motivi di pubblico interesse.

Le contravvenzioni alle disposizioni del comma precedente sono punite, termine dell'art. 2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R?Decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, con la pena della ammenda da L. 100 a L. 2000.

Nei casi urgenti i funzionari ed agenti della vigilanza urbana, possono ordinare verbalmente la sospensione della licenza.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono infinite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 100, = al caso di sospensione della licenza di occupazione di strade pubbliche e resse sollevate di almeno 50 centimetri e non di più di m. 1,80 il livello del suolo.

Art. 8

Segnali di pericolo

Chiunque compia lavori ed esegua depositi su suolo pubblico, oltre a osservare quanto dispeso nell'art. 2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R?Decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, deve provvedere, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale al traffico, a collocare in numero sufficiente segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate di almeno 50 centimetri e non di più di m. 1,80 il livello del suolo.

I lumi di segnalazione da apporsi ai sensi del citato art. 2 debbono essere a luce rossa e rimanere accesi, oltre che di notte, anche di giorno quando vi sia foschia.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono infinite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 2000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 200.

Art. 9

Edicole e Chioschi

La concessione di erigere sul suolo pubblico ed esercitare edicole e chioschi, ovvero di installare posti di rivendita di stampe, non può essere accordata quando ne deriva ostacolo alla circolazione dei veicoli dei pedoni o diminuzione della viabilità negli incroci stradali e nelle aree.

Art. 10

Distributori di carburanti

La concessione del nulla osta per l'impianto di colonne dei distributori di carburanti, oltre ad essere soggetta alle disposizioni del R. decreto legge 26 Agosto 1927, n° 1774, ed alle quelle dei Regolamenti speciali, non può essere accordata per località ove esistano limitazioni di visibilità o divieti di sosta incompatibili con la concessione stessa. I distributori devono essere impiantati in modo che i veicoli non siano obbligati a compiere manovre, a disporsi o sostare in maniera contraria alle norme di visibilità, o limitare la viabilità nelle curve e negli incroci.

E' pure soggetto al nulla osta dell'Autorità Comunale l'impianto dei distributori di carburanti all'ingresso delle rimesse o su aree private aperte al pubblico, i quali possono effettuare rifornimenti ad autoveicoli che sostano sul suolo pubblico o soggetto a servizi di pubblico passaggio.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi secondo e terzo sono punite, a termini dello art.2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con Regio Decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, con la pena dell'ammenda da L.50 a L.1000, e con quella da L.100 a L.2000 quando le contravvenzioni siano commesse nonostante diffida intimata per iscritto dall'Autorità Comunale.

Art. 11

Occupazione di aree pubbliche con tavoli, sedie e piante

L'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali ed altro, avanti ai negozi può essere concessa quando non vi si oppongono ragioni di viabilità.

L'occupazione di suolo pubblico senza licenza dell'autorità Comunale è punita a termini del penultimo capoverso dell'art.2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R?decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, con la pena dell'ammenda da L.50 a L.1000, e con quella da L.100 a L.2000 quando l'occupazione del suolo pubblico sia avvenuta nonostante diffida intimata per iscritto dalla Autorità Comunale.

Art. 12

Occupazione di marciapiedi e banchine

L'occupazione di marciapiedi e banchine con tavoli, sedie, piante ornamentali ed altro non è mai consentita davanti ai negozi che non siano di pertinenza di chi la richiede, durante le ore in cui sono aperti.

I marciapiedi e le banchine stradali possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza.

Comunque, sul marciapiede e sulla banchina, deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m.1,20 di larghezza se dal lato della carreggiata e di almeno m.1,50 in ogni altro caso.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L.100 a 500.

Art. 13

Occupazione di suolo pubblico con animali

Sul suolo pubblico è vietato, senza speciale permesso dell'Autorità Comunale, tenere legati, fuori edifici e costruzioni in genere, cavalli ed altre bestie da sella, da soma o da tiro.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L.100 a 50.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.5.

Art. 14

Posteggi di rivenditori con carrette a mano

I posteggi per i rivenditori con carretta a mano non possono essere concessi in corrispondenza di crocevia o di curve della strada, né in altre località ove possano recare ostacolo al traffico, od ove esistano limitazioni di viabilità.

Oltre a quanto stabilito nelle speciali norme del Regolamento di Polizia Urbana, per il rilascio delle prescritte licenze ai rivenditori con carrette a mano, la Autorità Comunale può fissare i percorsi che detti rivenditori debbono seguire per recarsi con la carretta a mano al luogo di posteggio o per farne ritorno.

Le contravvenzioni alle disposizioni del capoverso del presente articolo, sono punite con la pena dell'ammenda da L.25 a L.100.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.10.